



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE' SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLARMI PROVENIENTI DALLE CENTRALINE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 2013 ÷ 2018.

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Servizio: *Meroni Geom. Giulio*

Via Roma n. 46
33037 PASIAN DI PRATO (UD)

Tel 0432/645930 - Fax 0432/645913 - E-mail llpp@comune.pasiandiprato.ud.it

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Importo del contratto	3
Art. 3 - Durata dell'appalto	4
Art. 4 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	4
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio	4
Art. 6 - Pagamenti	4
Art. 7 - Inadempienze e penali	5
Art. 8 - Risoluzione del contratto	6
Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva	6
Art. 10 - Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria	6
Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto	7
Art. 12 - Foro competente	7
Art. 13 - Spese contrattuali, imposte, tasse	7
Art. 14 - Trattamento dei dati	7
Art. 15 - Trattamento dei dati relativi all'offerta	8
Art. 16 - Rinvio a norme di diritto vigente	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha per oggetto **il servizio di vigilanza notturna degli stabili di pertinenza comunale oltre al servizio di gestione degli allarmi provenienti dalle centraline antincendio presenti negli edifici di proprietà comunale - Periodo 2013 - 2018.**
2. Il servizio dovrà essere effettuato da Istituti di Vigilanza nell'osservanza delle norme di cui al presente Capitolato, del T.U.L.P.S., delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. Gli stabili comunali oggetto del servizio sono i seguenti:
 - palazzo comunale sito in via Roma n. 46
 - biblioteca comunale ed annesso auditorium siti in via Roma n. 38
 - ex scuola elementare di Pesian di Prato sita in via Roma n. 42
 - magazzino comunale sito in via Colloredo n.
 - scuola materna di Pesian di Prato sita in via Cialdini n. 20
 - scuola materna di Passons sita in via Julia n. 15
 - scuola elementare di Colloredo di Prato sita in via Udine n. 84
 - direzione didattica e scuola elementare di Pesian di Prato site in via Leonardo Da Vinci n. 23
 - scuola elementare di Passons sita in via Zorutti n. 4
 - scuola media sita in via Leonardo Da Vinci n. 29
 - polifunzionale di Colloredo di Prato sito in via Martignacco n.
 - polifunzionale di Colloredo di Prato sito in via dell'Asilo n.
 - palazzetto dello Sport "Vecchiatto" sito a Pesian di Prato in via Leonardo da Vinci
4. All'individuazione dell'Appaltatore più rispondente alle esigenze espresse nei successivi articoli si procederà attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/03/2004 e s.m.i. con ricorso al criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 12 comma 3 del Regolamento stesso (offerta economicamente più vantaggiosa da accertare mediante esame del servizio oggetto di appalto secondo gli elementi valutativi di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato).
5. Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto previa comunicazione scritta inviata anche tramite fax.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'ammontare presunto dell'appalto per l'intero periodo contrattuale è stimato in complessivi € 62.400,00 (euro SESSANTADUEMILAQUATTROCENTO/00) IVA esclusa ottenuto dal seguente calcolo:
 - canone annuo per singolo edificio = $(65,00 + 15,00) \times 12$ mesi = 960,00 €/anno per edificio
 - canone annuo complessivo:
€ 960,00 x n. 13 centrali d'allarme = € 12.480,00
 - canone quinquennale (5anni):
€ 12.480,00 x n. 5 anni = € 62.400,00

N.B. Per la tipologia e modalità di esecuzione del Servizio previsto non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. L'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze, si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio. In tal caso il corrispettivo sarà rideterminato con riferimento ed in coerenza al prezzo come sopra stimato a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
3. Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere accessorio necessario al regolare svolgimento del servizio nonché dello spostamento degli impianti e dei ponti radio in caso di trasloco delle strutture.

4. E' altresì compresa l'esecuzione gratuita degli interventi derivanti da falso allarme.

Art. 3 - Durata dell'appalto

1. L'appalto di cui al presente Capitolato avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (presumibilmente il 01/09/2013 e con scadenza il 31/08/2018).
2. Al termine del contratto non sarà necessario provvedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti essendo la scadenza da intendersi tassativa e senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 4 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 3 del Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 18/2004 e ss.mm..
2. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata da un'apposita Commissione secondo i criteri di valutazione stabiliti nel "DISCIPLINARE DI GARA".

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di vigilanza notturna degli stabili comunali dovrà essere espletato presso gli edifici elencati al precedente art. 1 punto 3. con le seguenti modalità:
 - **servizio di ronda esterno:** dovrà essere assicurato da guardie particolari giurate in divisa, armate e dotate di autopattuglia e consisterà nell'effettuazione di non meno di n. 2 (due) ispezioni presso gli immobili sopraccitati per segnalare eventuali situazioni anomale ed intervenire in caso di necessità. Le guardie particolari giurate dovranno fornire prova dell'avvenuta ispezione. Il servizio dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 06.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì mentre durante il sabato ed i giorni festivi dovrà essere effettuato 24 ore su 24. In caso di necessità si dovrà intervenire prontamente con la massima urgenza e se opportuno si dovrà provvedere all'immediata segnalazione alle Autorità competenti.
 - **collegamento con sistemi di allarme bidirezionali:** il servizio dovrà consentire la gestione di allarmi antintrusione ed antincendio all'interno di una centrale operativa presidiata 24 ore su 24 con conseguente servizio di pronto intervento da effettuarsi tramite guardie particolari giurate. A tal fine sarà cura dell'Istituto installare presso gli edifici sopra indicati, a totale suo carico e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione comunale, in comodato d'uso gratuito, un sensore bidirezionale che segnalerà ogni allarme alla centrale. In caso di allarme si dovrà intervenire prontamente con la massima urgenza per le verifiche dei locali e la eventuale tacitazione degli allarmi avvisando anche i Responsabili comunali del Servizio, se reperibili, e se opportuno si dovrà provvedere all'immediata segnalazione alle Autorità competenti. Qualsiasi disfunzione dei sistemi d'allarme dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale non appena accertata.
 - **compilazione registri:** l'Appaltatore dovrà essere in grado di fornire, tramite la tenuta di appositi registri o di quant'altro ritenga opportuno, i seguenti dati:
 - orario inizio ronda o intervento;
 - orario termine ronda o intervento;
 - nominativi personale impiegato;
 - anomalie riscontrate.

Art. 6 - Pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in dodici rate posticipate di uguale importo a cura dell'Amministrazione Comunale dietro presentazione di regolare fattura che dovrà:

- essere intestata al Comune di Pesian di Prato - Via Roma n. 46 - 33037 Pesian di Prato - C.F./P.I. 00477160303;
 - indicare il periodo di riferimento del servizio nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero di conto corrente bancario o postale e codice IBAN);
 - riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio.
2. Il pagamento della fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stessa che si intenderanno sospesi per il tempo necessario per l'ottenimento del DURC ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
 3. L'Impresa aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 7 - Inadempienze e penali

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all'Impresa aggiudicataria a mezzo di reclamo inviato tramite nota scritta, inoltrata anche via fax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Amministrazione Comunale. Nel reclamo potrà essere richiesto dall'Amministrazione Comunale un contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui è stata riscontrato un modo impreciso o non accurato di svolgimento del servizio e comunque non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria si darà luogo all'applicazione delle penali. In ogni caso, quale sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Impresa aggiudicataria un termine non inferiore a 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e decorso il suddetto termine l'Amministrazione Comunale, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:
 - a) in caso di carente esecuzione del servizio la penale potrà variare da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
 - b) per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti degli addetti alla vigilanza impiegati nel servizio la penale sarà pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni addetto;
 - c) in caso di mancata consegna, nel termine previsto dall'art. 10 punto 3. dell'elenco nominativo e della documentazione di tutto il personale che opererà nello svolgimento del servizio la penale sarà pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando che dopo 20 giorni di ritardo l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli ulteriori danni.
2. Qualora vengano accertati casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli elencati nel precedente punto 1., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 salvo il risarcimento di ulteriori danni a seconda della gravità dell'inadempimento valutata sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.
3. Nel caso in cui si verificassero 3 (tre) inadempienze nel corso di validità del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli ulteriori danni.
4. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto.
5. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
6. L'importo della penale verrà detratto dai successivi ratei di pagamento spettanti all'Impresa.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere la risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria anche se per le stesse siano state corrisposte penali pecuniarie;
 - b) messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Impresa aggiudicataria;
 - c) frode, grave negligenza, reiterate violazioni alle disposizioni di leggi o di regolamento che interessano la materia del presente appalto;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
 - e) subappalto o cessione del contratto;
 - f) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio per oltre 3 (tre) giorni.
2. La Stazione Appaltante, al verificarsi di una di queste circostanze, comunicherà alla Ditta aggiudicataria, con preavviso di 30 (trenta) giorni, l'intenzione di risolvere il contratto indicandone la causa, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa aggiudicataria, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'Impresa stessa, fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Art. 9 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. L'offerta da presentare dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita nei termini indicati dalle disposizioni normative vigenti.
2. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione una cauzione pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente nella quale sia espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione deve ritenersi garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse nonché dell'applicazione e del pagamento delle penali.
4. In caso di mancata presentazione della cauzione definitiva entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare nuovamente il servizio alla seconda classificata alla quale si applicheranno le medesime condizioni della prima classificata.
5. In caso di escussione, totale o parziale, la garanzia prestata dovrà essere tempestivamente reintegrata dall'Impresa aggiudicataria.

Art. 10 - Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente Capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
2. L'Impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso od ai suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- nominare un responsabile coordinatore del servizio e comunicarne il nominativo almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio del servizio. Allo stesso è assegnato il compito di controllare l'andamento del servizio e coordinare l'attività degli addetti alla sorveglianza/vigilanza;
- trasmettere all'Amministrazione comunale, almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio del servizio, l'elenco nominativo e la relativa documentazione di tutto il personale che opererà. Tale documentazione dovrà essere aggiornata con riferimento alle eventuali sostituzioni di personale. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, del personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di personale addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- essere in possesso dell'autorizzazione relativa all'esercizio di attività di vigilanza;
- assicurarsi che il personale addetto alla vigilanza sia in possesso della prescritta licenza in corso di validità e, durante l'espletamento del servizio, indossi l'uniforme con ben visibile contrassegno di riconoscimento dell'Istituto di appartenenza, sia munito del previsto armamento e costantemente radio collegato con la centrale operativa o munito di altri eventuali sistemi di collegamento sempre con la propria centrale operativa per l'assistenza urgente, in modo da garantire in caso di necessità l'immediato intervento delle forze dell'ordine;
- assicurarsi che i propri dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni a loro impartite;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendosene tutti gli oneri relativi ed esonerando così l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio;
- attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie e nella località ove si svolge il servizio;

Art. 11 - Subappalto e cessione del contratto

1. Non è ammesso, neppure in parte, il subappalto del presente servizio.
2. E' vietata, in tutto od in parte, la cessione del contratto pena la risoluzione dello stesso.

Art. 12 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria al Tribunale di Udine, restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del servizio;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - d) le spese di produzione e riproduzione delle certificazioni richieste in corso di servizio.
1. A carico dell'Impresa aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Pesian di Prato esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pesian di Prato.

Art. 15 - Trattamento dei dati relativi all'offerta
--

1. Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 16 - Rinvio a norme di diritto vigente
--

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.